

REGIONE LIGURIA

Legge regionale 9 giugno 2003, n.16

Integrazione della legge regionale 13 agosto 1997, n.33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n.97 recante nuove disposizioni per le zone montane”)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale

Articolo 1

(Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter della legge regionale 13 agosto 1997, n.33 “Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n.97 recante nuove disposizioni per le zone montane”)

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 13 agosto 1997, n.33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n.97 recante nuove disposizioni per le zone montane”) sono inseriti i seguenti:

“Art.6 bis
(Compendio unico)

1. Il compendio unico aziendale di cui all’articolo 5 bis, della l. 97/1994, come introdotto dall’articolo 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato . Legge finanziaria 2002), è costituito da terreni agricoli, destinati in modo unitario all’esercizio dell’impresa agricola, ricadenti nei territori delle Comunità montane della Liguria così come delimitate dalle leggi regionali in materia e nelle porzioni montane di comuni parzialmente montani non inseriti in Comunità montane.

2. Concorrono alla formazione del compendio unico aziendale, che i beneficiari dell’esenzione di cui all’art.5 bis della l.97/94 hanno l’obbligo di coltivare o condurre per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, i terreni agricoli, le relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra di loro, acquisiti, in seguito a trasferimento a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) e dell’articolo 6 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) o da imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle Direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell’agricoltura).

Art. 6 ter
(Superficie minima indivisibile)

1. La superficie minima indivisibile di cui all’articolo 5-bis della l..97/1994 rappresenta l’estensione di terreno necessaria a garantire il raggiungimento da parte delle aziende agricole di montagna di un livello minimo di validità economica . Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è

consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 6 bis.

2. La Giunta regionale determina i livelli minimi di validità economica delle aziende agricole di montagna.”

Articolo 2 (Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione, i livelli di validità economica delle aziende agricole di montagna di cui all'articolo 6 ter della l.r. 33/1997, introdotto dalla presente legge, sono determinati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 5 bis della legge 31 gennaio 1994, n.97 (Nuove disposizioni per le zone montane), introdotto dall'articolo 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge Finanziaria 2002) detta disposizioni volte a favorire le aziende agricole di montagna, attraverso appositi sgravi fiscali.

In particolare la norma di cui sopra stabilisce che nei territori delle Comunità montane il trasferimento di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di qualunque altro genere.

I beneficiari dell'esenzione hanno l'obbligo di costituire un compendio aziendale unico e coltivarlo, o condurlo, per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento.

Gli stessi sono parimenti obbligati a non frazionare i terreni costituiti in compendio unico, entro i limiti della superficie minima indivisibile, per almeno quindici anni dal momento dell'acquisto.

La norma riprende le finalità contenute negli articoli 4, 5 e 6 della legge n.97/1994 e 6 e 11 della l.r.33/1997 ed è volta ad agevolare la formazione delle aziende agricole in montagna e ad opporsi allo smembramento dei compendi unici.

La Regione, nel caso specifico, è deputata a regolare l'istituzione e la conservazione delle aziende agricole montane anche attraverso la determinazione dell'estensione della superficie minima indivisibile come previsto dal comma 6 dell'articolo 5 bis della legge n.97/1994.

Con il presente disegno di legge si provvede a disciplinare la determinazione dell'estensione della superficie minima indivisibile.

Considerata l'impossibilità di utilizzare un indicatore dimensionale unico vista la disomogeneità dei territori inseriti nelle Comunità montane della Liguria (vedi ad es. l'improponibile raffronto del valore agrario di terreni siti nell'Albenganese con quelli siti in Val Trebbia) si provvede ad identificare l'estensione della superficie minima indivisibile attraverso la determinazione di un livello minimo di validità economica delle aziende agricole di montagna .

RELAZIONE ARTICOLATA

L'articolo unico introduce gli articoli 6 bis e 6 ter nel corpo della legge regionale n.33/1997.

Articolo 6 bis definisce il compendio unico aziendale.

Articolo 6 ter individua l'estensione della superficie minima indivisibile attraverso la determinazione di un livello minimo di validità economica i cui criteri e parametri saranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.